

PARTE PRIMA ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE N. 25 del 29 dicembre 2006

“Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2005”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

Stato di previsione delle entrate

1. E' istituito, nell'ambito dell'unità previsionale di base -U.P.B.- 4.12.42.82 e del titolo IV, il capitolo di entrata n. 583, “Piano energetico nazionale - Fondi per contributi in conto capitale per iniziative finalizzate al risparmio energetico ed alla utilizzazione di fonti di energia rinnovabili o assimilate -legge 9 gennaio 1991, n. 10, articolo 11-”, cui è agganciata la gestione residuale del capitolo n. 582 degli esercizi 1996 e 1997.

2. E' istituito, nell'ambito dell'U.P.B. 10.33.81 e del Titolo II, il capitolo di entrata n. 917 “Strategie locali per l'occupazione e l'innovazione: COMMENT”, cui è agganciata la gestione residuale del capitolo n. 918 dell'esercizio 2003.

3. I capitoli di entrata relativi ai “Fondi del Ministero della Salute per l'attuazione del progetto obiettivo per la prevenzione della salute mentale degli adolescenti nelle comunità scolastiche locali” ed al “Contributo comunitario per l'acquisto di attrezzature in attuazione del programma di rafforzamento delle infrastrutture di ispezione per i controlli fitosanitari”, originariamente identificati rispettivamente con i numeri di capitolo 996 e 998 sono ricodificati come capitoli 630 e 632.

4. In seguito alla riclassificazione dei capitoli di entrata, effettuata con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2005, avvenuta con legge regionale 11 agosto 2005, n.16 e del relativo bilancio gestionale, avvenuta con deliberazione di Giunta regionale n. 1147 del 7 settembre 2005, il totale dei residui attivi derivanti dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2004, pur riportato esattamente per il totale di euro 12.648.121.610,20 risulta riallocato nei diversi titoli dell'entrata come dal seguente prospetto:

	RESIDUI ATTIVI DA CONTO CONS. 2004	RESIDUI ATTIVI IN CONTO CONS. 2005
TITOLO I	1.701.421.418,55	1.701.421.418,55
TITOLO II	1.797.351.356,86	1.794.808.774,47
TITOLO III	1.089.835.539,08	1.089.895.447,74
TITOLO IV	7.155.109.362,57	7.157.592.036,10
TITOLO V	842.139.848,07	842.139.848,07
TITOLO VI	62.264.085,07	62.264.085,07
TOTALE	12.648.121.610,20	12.648.121.610,20

Articolo 2

Stato di previsione della spesa

1. In seguito alla riclassificazione dei capitoli di spesa, effettuata con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2005,

avvenuta con legge regionale n.16/05 e del relativo bilancio gestionale, avvenuta con deliberazione di Giunta regionale del 7 settembre 2005, n.1147, il totale dei residui passivi derivanti dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2004, pur esattamente riportato per il totale di euro 8.533.561.130,88 risulta riallocato nei diversi titoli della spesa come dal seguente prospetto:

	RESIDUI PASSIVI DA CONTO CONS. 2004	RESIDUI PASSIVI IN CONTO CONS. 2005
TITOLO I	1.589.171.748,68	1.591.068.228,79
TITOLO II	4.261.433.962,89	4.259.537.482,78
TITOLO III	0,00	0,00
TITOLO IV	2.682.955.419,31	2.682.955.419,31
TOTALE	8.533.561.130,88	8.533.561.130,88

2. Le variazioni di competenza disposte con la legge regionale 16 dicembre 2005, n.22, sono riferite ai seguenti capitoli gestionali:

U.P.B. 1.3.10 - 80.000.000,00 al capitolo 2401

U.P.B. 4.15.38 + 80.000.000,00 al capitolo 7000

U.P.B. 6.23.57 + 44.339.997,19 al capitolo 1052

3. In seguito all'approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2004, avvenuta con legge regionale 20 marzo 2006, n.5, il fondo di cassa iscritto presuntivamente con la legge regionale n.16/05, di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 per euro 30.000.000,00 è rideterminato in euro 2.296.254.551,09

4. La somma differenziale tra il fondo di cassa presunto e quello accertato al 1 gennaio 2005, per euro 547.743.854,52, finanzia le dotazioni di cassa dei seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Incremento	Stanziamento definitivo
4850	5.804,51	1.875.494,12
9278	164.504.115,23	164.504.115,23
9282	383.233.934,78	983.233.934,78

Articolo 3

Conto del bilancio

1. E' approvato il conto del bilancio della regione Campania per l'esercizio 2005, che si allega e che forma parte integrante della presente legge, con le risultanze di cui ai seguenti punti:

a) Entrate

2. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o da contributi ed assegnazioni dello Stato, da contributi e trasferimenti dell'Unione Europea, da entrate extratributarie, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e riscossione di crediti e da contabilità speciali accertate nell'esercizio finanziario 2005, per la competenza dell'esercizio stesso, ammontano ad euro 13.554.933.258,81, di cui euro 10.057.753.117,25 riscossi nel corso dello stesso esercizio

3. Alla fine dell'esercizio 2005 i residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004 in euro 12.648.121.610,20, per effetto di maggiori entrate per euro 410.948.726,62 e di minori entrate verificatesi per euro 316.891.494,77, sono stati rideterminati in euro 12.742.178.844,05. Nel corso della gestione 2005 tali residui sono stati riscossi per euro 2.326.664.203,07 e sono rimasti da riscuotere per euro 10.415.514.640,98.

4. Per effetto delle citate operazioni di accertamento e riaccertamento, i residui attivi al 31 dicembre 2005 risultano essere pari ad euro 13.912.694.782,54, così distinti:

Rimasti da riscuotere dalle entrate di competenza dell'esercizio 2005	3.497.180.141,56
Rimasti da riscuotere dalle entrate di competenza di esercizi precedenti	10.415.514.640,98
Totale	13.912.694.782,54

5. Per effetto di quanto sopra accertato, è autorizzata l'iscrizione, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, approvato

con legge regionale 29 dicembre 2005, n.25 e quindi nel bilancio gestionale per l'esercizio 2006, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2006, n.31, dei residui attivi risultanti dal conto consuntivo finanziario dell'esercizio 2005, nei singoli importi dei capitoli, così come dalle singole risultanze iscritte nello stesso conto del bilancio.

b) Spese

6. Le spese correnti, per investimento, per oneri non ripartibili e per contabilità speciali impegnate nell'esercizio finanziario 2005, per la competenza dell'esercizio stesso, sono determinate complessivamente, quali risultano dal conto consuntivo, in euro 14.421.922.587,95, di cui euro 10.341.360.834,12, pagati nel corso dello stesso esercizio.

7. Sono autorizzate, nell'ambito del riaccertamento dei residui passivi, le eccedenze di impegno di spesa sui seguenti capitoli, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

CAPITOLO DEL BILANCIO 2004	CAPITOLO ED ESERCIZIO DI PROVENIENZA	IMPORTO
8	4/2001	285.565,90
606	606/2001	0,02
611	611/2002	0,01
611	611/2001	0,05
620	620/2001	0,01
652	652/2001	0,01
1130	1130/2001	0,01
1152	1152/2001	0,01
1200	1200/2001	0,02
1248	1248/2001	0,01
1400	1400/2001	0,01
2191	2191/2004	0,30
2355	2355/2001	0,01
2391	2391/2003	5.339,93
2552	2552/2001	0,01
2802	2802/2001	0,01
3208	3208/2001	0,01
3861	3861/2002	18.607,91
3862	3862/2003	2.056,45
4052	4052/2001	0,01
5717	5717/2001	0,09
5806	5806/2001	0,03
5808	5808/2001	16.861,83
9204	9204/2004	1.953,14
9204	9204/2003	1.033,31
9204	9204/1995	3.098,74
9218	9218/2004	582.459,30

8. E' autorizzata l'eccedenza di impegno sulla competenza dei seguenti capitoli, per gli importi di fianco indicati:

CAPITOLO	ECCEDENZIA DI IMPEGNO
9073	50.839.202,98
9074	3.757.375,74
9075	9.532.310,48

9. Sono autorizzate le eccedenze di impegno sui seguenti capitoli delle partite di giro, per l'importo a fianco indicato, in relazione agli analoghi maggiori accertamenti sui correlati capitoli dell'entrata:

CAPITOLO	ECCEDENZIA DI IMPEGNO
9206	11.411.772,36
9278	400.000.000,00
9282	214.685.317,76
9286	421.332,69
9292	5.479,98

10. Si autorizza la registrazione, sul capitolo 1662, dell'impegno della somma di euro 2.308.562,33 compensati dallo Stato in fase di erogazione dei fondi relativi alle materie delegate ai sensi del decreto legislativo n.112/98, ex Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGEP n. 141986 del 26 ottobre 2005.

11. Si autorizza la registrazione, sul capitolo 1052, dell'impegno della somma di euro 44.339.997,19 compensati dallo Stato in fase di

erogazione di trasferimenti per interventi in materia di trasporti per ex Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2005.

12. Alla fine dell'esercizio 2005 i residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2004 in euro 8.533.561.130,88, in seguito alle economie (per euro 258.687.159,81), alle perenzioni (per euro 1.123.998.427,64) ed ai maggiori impegni (per euro 916.977,14) verificatisi nel corso della gestione dell'esercizio 2005 sono stati rideterminati in euro 7.151.792.520,57. Tali residui, sempre nel corso della gestione 2005, sono stati pagati per euro 2.658.029.908,68 e sono rimasti da pagare per euro 4.493.762.611,89.

13. Per effetto delle citate operazioni di impegno e di riaccertamento, i residui passivi al 31 dicembre 2005 risultano essere complessivamente pari ad euro 8.574.324.365,72, così distinti:

	TOTALE
Rimasti da pagare sulle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2005	4.080.561.753,83
Rimasti da pagare sui residui degli esercizi precedenti	4.493.762.611,89
Totale	8.574.324.365,72

14. Per effetto di quanto sopra impegnato e riaccertato, è autorizzata l'iscrizione, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, approvato con legge regionale n.25/05, dei residui passivi risultanti dal conto consuntivo finanziario dell'esercizio 2005, nei singoli importi dei capitoli, così come dalle singole risultanze iscritte nello stesso conto consuntivo:

c) Situazione di cassa

15. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005 il fondo di cassa ammonta ad euro 1.681.281.128,61, così generato:

Fondo cassa alla chiusura dell'esercizio 2004	euro	2.296.254.551,09
Riscossioni dell'esercizio 2005		
In c/competenza	euro	10.057.753.117,25
In c/residui	euro	<u>2.326.664.203,07</u>
Totale riscossioni	euro	12.384.417.320,32
Pagamenti dell'esercizio 2005		
In c/competenza	euro	10.341.360.834,12
In c/residui	euro	<u>2.658.029.908,68</u>
Totale pagamenti	euro	<u>12.999.390.742,80</u>
Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2005	euro	1.681.281.128,61

d) Situazione finanziaria

16. Alla fine dell'esercizio 2005, per effetto della gestione dell'esercizio stesso il risultato di amministrazione ammonta ad euro 7.019.651.545,43, così come di seguito indicato:

Avanzo dell'esercizio 2004	euro	6.410.815.030,41 (A) +
Riaccertamento dei residui passivi		
al 01/01/2005	euro	8.533.561.130,88
al 31/12/2005	euro	<u>7.151.792.520,57</u> -1.381.768.610,31 (B) -
Riaccertamento dei residui attivi		
al 01/01/2005	euro	12.648.121.610,20
al 31/12/2005	euro	<u>12.742.178.844,05</u> + 94.057.233,85 (C) +
Risultato della gestione di competenza (differenza tra spese complessivamente impegnate ed entrate complessivamente accertate)		<u>866.989.329,14 (D) -</u>
Risultato dell'esercizio finanziario al 31 dicembre 2005	euro	7.019.651.545,43 (A-B+C-D)

Articolo 4**Conto generale del patrimonio**

1. E' approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio finanziario 2005, allegato alla presente legge, di cui forma parte integrante, contenente tutti gli elementi di cui alla legge regionale 30 aprile 2002, n.7, art.48, che espone le seguenti risultanze:

Totale Attività	euro	16.099.940.767,33
Totale Passività	euro	19.651.986.830,15
Passivo netto	euro	-3.552.046.062,82

Articolo 5**Dichiarazione di urgenza**

1. La presente legge, che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

29 dicembre 2006

Bassolino

NOTE

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 1**Comma 1.**

Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia "

Articolo 11. Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate.

1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e società, nonché alle imprese di cui all'art. 4, n. 8), della L. 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della L. 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia derivante dalla cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all'articolo 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime:

a) potenza superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici;

b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all'utenza.

3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre

megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.

4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'articolo 6.

5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto esecutivo.

6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.

7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell'articolo 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.

8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Comma 4.

Legge Regionale 11 agosto 2005, n.16 "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007"

Nota all'art. 2**Comma 1.**

Legge Regionale 11 agosto 2005, n.16 "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007"

Comma 2.

Legge Regionale 16 dicembre 2005, n.22 "Variazione al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005"

Comma 3

Legge Regionale 20 maggio 2006, n.5 "Rendiconto generale della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2004".

Nota all'art. 3**Comma 5.**

Legge Regionale 29 dicembre 2005, n.25 "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'Anno Finanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006-2008".

Comma 10.

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"

Comma 14.

Legge Regionale 29 dicembre 2005, n.25 "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'Anno Finanziario 2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006-2008".

Nota all'art. 4**Comma 1.**

Legge Regionale 30 aprile 2002, n.7 "Ordinamento contabile

della regione campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76".

Articolo 48 "Conto generale del patrimonio"

1. Il conto generale del patrimonio espone i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Il conto del patrimonio deve, inoltre, contenere il necessario raccordo tra la contabilità del bilancio e quella del patrimonio.

2. A tal fine, il conto generale del patrimonio indica i valori relativi:

- a) alle attività ed alle passività finanziarie;
- b) ai beni mobili ed immobili;

c) ad ogni altra attività e passività ed alle poste rettificative.

3. Il conto generale del patrimonio contiene un'ulteriore classificazione rivolta a consentire l'individuazione dei beni regionali suscettibili di utilizzazione economica.

4. Al conto generale del patrimonio è allegato:

a) un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell'esercizio cui esso si riferisce, con l'indicazione delle rispettive modalità di impiego e dell'eventuale reddito da essi prodotto;

b) un prospetto di riclassificazione rivolto a consentire, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della "legge statale", l'armonizzazione con i conti del patrimonio statale;

c) l'elenco dei residui perenti.
